

Visto il ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna - notificato presso la civica residenza il 31/05/2005 (prot. n. 1307), e depositato presso la segreteria del Tribunale il 23/06/2005 (R.G. n. 799/05), proposto dai Sig.ri Carli Maria Luisa e Carli Maurizio per "l'annullamento della Delibera C.C. n. 14 del 16/03/2005 di approvazione del regolamento Comunale sull'uso del nuovo scalo di allaggio e delle relative tariffe e l'allegato Regolamento per l'uso dei cantieri navali, notificato ritualmente al solo Sig. Carli Maurizio in data 06/04/2005, nonché di ogni atto presupposto conseguente o comunque connesso, ivi compresa la pretesa approvazione dell Variante al progetto definitivo della Darsena interna, di cui alla Conferenza dei Servizi del 02 aprile 2004";

Visti i motivi del ricorso suddetto: "I) illegittimità per violazione dell'art. 21 e segg. L.R. n. 47/78 e successive modifiche e degli artt. 5 e 6 del D.P.R. 507/97. Eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto"; "II) Illegittimità per violazione dell'art. 3 Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modifiche. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e sviamento"; "III) Illegittimità per violazione dell'art. 97 della Costituzione e degli artt. 7,8,9 e 10 della Legge 241/90. Eccesso di potere per sviamento"; "IV) Illegittimità per violazione degli artt. 14.1, 14.2, 14.3,14.4, 14.6 del Regolamento edilizio del Comune di Cattolica";

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dai ricorrenti " Per i motivi suesposti, quindi si insiste, affinché l'Eccellentissimo Tribunale adito, voglia, limitatamente alla parte di interesse, accertata e dichiarata l'inesistenza di un valido provvedimento di variante al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica del porto di Cattolica, approvato con delibera di C.C. n. 126/1998, annullare i provvedimenti impugnati in quanto illegittimi. Con vittoria di spese oltre al rimborso forfettario ed oneri fiscali, come per legge. In via istruttoria, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia ordinare al Comune di Cattolica di depositare agli atti del giudizio copia integrale degli elaborati planivolumetrici della Variante al Piano Particolareggiato del porto e della Variante al progetto definitivo della darsena interna sottoposta all Conferenza dei Servizi convocata in data 17 febbraio 2004. Con riserva di agire per il risarcimento dei danni patiti e patendi";

Visto l'atto di motivi aggiunti con contestuale istanza cautelare e richiesta di misure cautelari provvisorie ex art. 21, comma 7, Legge 1034/1971, notificate presso la civica residenza il 06/07/2005 e depositati il 13/07/2005, "per l'annullamento 1) della nota prot. n. 174 del 10 maggio 2005, con la quale il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Cattolica ordina alla Ditta Marina di Cattolica s.r.l. di provvedere all'installazione della recinzione e dei cancelli di accesso allo scalo di allaggio (doc. n. 18) 2) della nota di comunicazione raccomandata a.r. prot. 7207 del 29 giugno 2005, ricevuta il successivo 4 luglio 2005 (doc. n. 19)", nonché per la sospensione "di tutti gli atti impugnati sia con il presente atto sia con il ricorso depositato in data 23 giugno 2005.";

Visti i suddetti motivi aggiunti: "V) Illegittimità derivata dall'illegittimità degli atti presupposti per i motivi di censura di cui al ricorso introduttivo"; "VI) Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto"; "VII) Illegittimità per carenza di potere";

Viste le conclusioni di cui ai suddetti motivi aggiunti:"Per i suesposti motivi, quindi, si insiste, affinché l'Ecc.mo Tribunale adito voglia, limitatamente alla parte di interesse: 1) inaudita altera parte e previa declaratorie del caso, sospendere provvisoriamente e fino alla decisione dell'istanza cautelare, l'esecutività di tutti i provvedimenti oggetto di gravame, ovvero in subordine, degli atti impugnati con il presente atto; 3) nel merito, accertata e dichiarata l'inesistenza di un valido provvedimento di variante al Piano particolareggiato di iniziativa pubblica del porto di Cattolica, approvato con Delibera di C.C.; n. 126/1998, annullare tutti i provvedimenti impugnati in quanto illegittimi e/o inesistenti. Con vittoria di spese oltre al rimborso forfettario ed agli oneri fiscali, come per legge;

Ritenuto necessario, utile ed opportuno resistere in giudizio nella causa in oggetto, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

Considerato che il Comune è dotato di un Ufficio Legale - Avvocatura Civica, il cui Responsabile Avv. Andrea Berti, è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da enti pubblici, ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. del 27/11/1933, n. 1578;

Vista la deliberazione di Giunta n. 93 del 20.07.2005, attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale, integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 - Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visti gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

- di resistere in giudizio nel ricorso promosso dai Sig.ri Carli Maria Luisa e Carli Maurizio presso il T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna - notificato presso la civica residenza il 31/05/2005 (prot. n. 1307) e successivi motivi aggiunti notificati in data 06/07/2005;

- di incaricare l'Avv. Andrea Berti, responsabile dell'Avvocatura Civica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario;

- di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

- di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma del T.U.EE..LL. di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
